

**CONVENZIONE PER LA PESCA
NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA**

in vigore dal 1° Aprile 1989

IL GOVERNO ITALIANO ed il CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, onde:

- favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente e indirettamente operano nel settore della pesca professionale;
- consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero;
- contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico,

stipulano la seguente Convenzione

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Campo d'applicazione)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le acque dei laghi Maggiore (Verbanò) e di Lugano (Ceresio), nonché quelle del fiume Tresa, anche se soggette a diritto esclusivo e ad uso civico di pesca.

Articolo 2

(Commissione)

1. Le finalità della presente Convenzione, nonché l'applicazione delle normative inerenti alle attività di pesca nelle acque italo-svizzere sono perseguite dalla Commissione italo-svizzera per la pesca.
2. La Commissione si compone per ciascuno Stato di un Commissario e due Vice Commissari. Essa si avvale di una Sottocommissione composta da esperti di ciascuno Stato in materia di pesca e di idrobiologia.
3. I Governi dei due Stati nominano il proprio Commissario per la pesca ed i Vice Commissari.
4. Ai Commissari per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:
 - a) svolgere, nell'ambito del campo di applicazione della Convenzione, attività consultiva nelle questioni importanti per la pesca e proporre alle autorità competenti dei due Stati l'emanazione di opportuni provvedimenti;
 - b) scambiarsi informazioni, in particolare sulle disposizioni emesse dai singoli Stati;
 - c) curare che la Convenzione per la pesca e le prescrizioni emanate in virtù di essa vengano applicate in modo uniforme e sottoporre alle autorità competenti dei due Stati appropriate raccomandazioni;
 - d) nominare gli esperti chiamati a far parte delle rispettive Sottocommissioni.
5. Alla Commissione per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:
 - a) preparare e presentare le proposte di eventuali modifiche alla presente Convenzione;
 - b) dirimere controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione della presente Convenzione;
 - c) elaborare un regolamento interno;
 - d) approntare il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuale per le spese comuni.

Titolo II

ESERCIZIO DELLA PESCA

Articolo 3 *(Licenza di pesca)*

Nelle acque oggetto della presente Convenzione è consentita la pesca a coloro che sono in possesso di regolare licenza rilasciata nello Stato sul cui territorio essa viene esercitata.

Articolo 4 *(Attrezzi di pesca consentiti)*

1. Le autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno un elenco descrittivo degli attrezzi di pesca consentiti nelle acque soggette alla presente Convenzione.
2. Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le rive, sono vietati il trasporto e la detenzione degli attrezzi e dei mezzi di pesca non permessi, salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca.

Titolo III

MODALITÀ DI PESCA VIETATE

Articolo 5 *(Sistemi)*

1. E' vietato adoperare per la pesca nelle acque oggetto della presente convenzione ogni apparecchio fisso o mobile, il quale impedisca il passaggio dei pesci per più di una metà della larghezza del corso d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva.
2. La distanza tra due di questi apparecchi, fissi o mobili, impiegati simultaneamente sulla medesima riva, o sulle due rive opposte, non potrà essere inferiore al doppio dello sviluppo del più grande di essi.
3. E' vietato collocare impianti fissi connessi con l'attività di pesca diversi dalle reti nella fascia litorale compresa tra la riva ed il limite superiore della corona, indicato da un netto ed evidente aumento della pendenza del fondo.
4. E' vietato l'uso a scopo di pesca di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive nonché della corrente elettrica. E' pure vietato ricorrere all'uso di apparecchi di sondaggio a onde.
5. Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di dette sostanze ed apparecchiature, salvo provare che non siano destinate a scopo di pesca.
6. E' vietato catturare i pesci con le mani.
7. E' vietato pasturare con la larva di mosca carnaria.
8. Sono vietate le operazioni di deviazione e prosciugamento a scopo di pesca.

Articolo 6 *(Zone)*

1. La pesca è vietata nei due laghi all'imbocco ed allo sbocco dei corsi d'acqua comuni e non comuni sopra un raggio eguale alla metà della larghezza dei medesimi misurata a livello medio del lago, maggiorata da 50 a 100 metri secondo l'importanza del corso d'acqua.
2. E' vietato tendere o collocare nelle acque reti ed ogni altro congegno di pesca ad una distanza inferiore ai 30 metri dalle scale di monta per i pesci, dalle griglie della macchine

idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, soglie, chiuse e cascate, nonché dagli archi del ponte di Melide e dallo stretto di Lavena sia a monte che a valle dello stesso.

3. Qualora si ritenesse utile istituire altre zone di protezione, queste verranno fissate dalle Autorità competenti dei due Stati, su proposta dei Commissari.
4. Tutte le zone di divieto o di protezione dovranno essere segnalate con gavitelli od in altra maniera idonea.

Titolo IV

LIMITAZIONI PROTETTIVE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

Articolo 7

(Lunghezze minime dei pesci)

1. Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perché la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, sono le seguenti:

Trota del lago	cm 30	Pesce persico nel Lago Maggiore	cm 16
Trota del fiume	cm 22	Pesce persico nel Lago di Lugano	cm 18
Salmerini	cm 25	Persico trota	cm 20
Coregone Lavarello	cm 30	Lucioperca	cm 40
Coregone Bondella	cm 25	Carpa	cm 30
Temolo	cm 30	Tinca	cm 25
Luccio nel Lago Maggiore	cm 40	Anguilla	cm 40
Luccio nel Lago di Lugano	cm 45	Agone	cm 20

2. Per comprovate ragioni tecniche i Commissari possono curare l'emanazione di provvedimenti, necessari secondo le procedure dei rispettivi Stati, atti ad aumentare dette lunghezze minime, nonché a stabilirne delle nuove per la cattura di altre specie ittiche non contemplate nel presente articolo.

Articolo 8

(Periodi di divieto)

1. I Commissari fissano, di comune accordo e compatibilmente con le norme vigenti nel proprio Stato per le acque di propria competenza, l'inizio e la fine dei periodi protettivi che comprendono di volta in volta il tempo della riproduzione. Essi hanno facoltà di prolungare anche per singoli ambienti e zone i periodi protettivi e di prescriverne per altre specie di pesci.
2. I periodi minimi di divieto sono:

Trota nel lago	12	settimane
Salmerini	10	settimane
Temolo	10	settimane
Coregone Lavarello	8	settimane
Coregone Bondella	10	settimane
Luccio	4	settimane
Pesce persico	8	settimane
Persico trota	8	settimane
Lucioperca	8	settimane
Carpa	4	settimane
Agone	4	settimane
Tinca	4	settimane

Articolo 9
(Reimmissione in acqua di esemplari protetti)

I pesci catturati durante il rispettivo periodo di divieto prescritto all'articolo 8 nonché quelli che non abbiano raggiunto la misura prescritta all'articolo 7, debbono essere rimessi immediatamente in acqua con ogni possibile cura.

Articolo 10
(Divieto della pesca dei gamberi)

Nelle acque oggetto della presente Convenzione la pesca dei gamberi è vietata.

Titolo V
DEROGHE

Articolo 11
(Provvedimenti restrittivi)

Ciascuno dei due Commissari può curare, nell'ambito del territorio di competenza e compatibilmente con le procedure previste dalla normativa vigente nel proprio Stato, l'emanazione di provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, dandone immediatamente notizia al Commissario dell'altro Stato.

Articolo 12
(Provvedimenti estensivi)

Per comprovate ragioni tecniche e scientifiche, le disposizioni di cui ai titoli II, III e IV della presente Convenzione possono, di comune accordo fra i due Commissari, essere modificate in senso estensivo solo per periodi di tempo limitati purché i provvedimenti relativi non siano in contrasto con le finalità della presente Convenzione.

Articolo 13
(Autorizzazione alla pesca scientifica)

L'autorità competente di ciascuno Stato può rilasciare, a scopo di ricerca scientifica, autorizzazioni per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione, a persone nominalmente indicate

Titolo VI
NORME A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Articolo 14
(Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione)

1. E' vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare le idrofite con qualsiasi attrezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti all'articolo 4 e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità.
2. Le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedono estirpazione di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra, oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge, devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario.
3. Sono vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione della associazione vegetale comunemente denominate "canneto".

4. Le operazioni di deviazione e prosciugamento necessarie per scopi non previsti dalla presente Convenzione, devono essere comunicate in tempo utile all'autorità competente ed ai titolari di diritto esclusivi o di uso civico di pesca
5. I manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d'acqua oggetto della Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario.

Articolo 15

(Obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale)

1. Le autorizzazioni previste dall'articolo 14 potranno essere integrate da prescrizioni di obblighi ittiogenici.
2. Nel caso di accertate infrazioni dei disposti dell'articolo 14 il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potrà richiedere, a titolo di risarcimento, obblighi ittiogenici commisurati ai danni provocati nonché il ripristino della situazione originaria ove ciò sia possibile.

Articolo 16

(Semina di materiale ittico)

1. Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da enti pubblici, da associazioni o da privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario.
2. Sono sempre vietate le immissioni non preventivamente autorizzate di specie ittiche che non siano già presenti nelle acque italo-svizzere.

Titolo VII

ATTIVITÀ PROMOZIONALE

Articolo 17

(Scambio annuale di informazioni sull'attività)

1. La Commissione, al fine di meglio perseguire la tutela e l'incremento del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, fornisce opportuni orientamenti in ordine alle pratiche ittiogeniche, al controllo delle specie ittiche sovrabbondanti, alle operazioni di miglioramento ambientale, alla pressione di pesca, alle forme morbose dei pesci.
2. A tal fine i Commissari si scambieranno annualmente le necessarie informazioni secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Articolo 18

(Ricerca scientifica)

I due Stati promuovono la ricerca scientifica sugli ambienti acquatici oggetto della presente Convenzione.

Articolo 19

(Stabilimenti di piscicoltura)

Ciascuno dei due Stati si impegna, ognuno per le acque di propria competenza, a sostenere le spese occorrenti per l'incremento del patrimonio ittico mediante pratiche ittiogeniche.

Titolo VIII VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 20 *(Vigilanza)*

1. L'attività di vigilanza volta alla tutela del patrimonio ittico ed al controllo dell'attività di pesca, nonché alla corretta applicazione della presente Convenzione, è affidata agli agenti di vigilanza aventi titolo ad operare in dette materie sul proprio territorio.
2. Gli agenti di vigilanza possono esercitare le proprie funzioni soltanto sulla parte di acque e sul territorio dello Stato da cui dipendono. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, essi possono esercitare le loro funzioni anche sulle acque dell'altro Stato e, in caso di necessità, raggiungere il più vicino posto di vigilanza; in tal caso non possono prendere alcuna misura coercitiva.
3. Gli agenti, nell'esercizio delle loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, devono essere muniti di documento comprovante la loro qualifica. Essi possono indossare l'uniforme e portare le armi di servizio. Non possono far uso delle loro armi di servizio tranne che in caso di legittima difesa.
4. Gli agenti possono domandare alle autorità competenti dell'altro Stato di ricercare le persone, di sequestrare oggetti incriminati nonché il pescato catturato illecitamente.

Articolo 21 *(Atti a danno degli agenti)*

1. Qualora, conformemente alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 20 della presente Convenzione, gli agenti esercitino le loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, essi beneficiano di protezione ed assistenza da parte degli agenti di questo Stato.
2. Agli atti commessi contro gli agenti di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altro Stato, si applicano le norme previste dall'Ordinamento di quest'ultimo.

Articolo 22 *(Procedimento in caso di infrazione)*

1. Ciascuno dei due Stati, secondo le proprie norme, persegue chiunque, trovandosi sul proprio territorio, abbia violato, nel territorio dell'altro Stato, le norme previste dalla presente Convenzione o dalle sue disposizioni di esecuzione.
2. Al perseguimento dell'infrazione si procede su richiesta dello Stato ove è stata commessa, a seguito della trasmissione, per via ufficiale, del relativo processo verbale alle autorità competenti dell'altro Stato.
3. Tuttavia non si procederà a perseguire l'infrazione qualora il contravventore sia stato già giudicato con sentenza non più soggetta ad impugnazione ovvero se l'infrazione sia stata oggetto di provvedimento amministrativo definitivo, ovvero se sussista una causa di estinzione del reato o della pena, salvo che il condannato si sia sottratto all'esecuzione della pena inflittagli o al pagamento della sanzione pecuniaria determinata nel provvedimento amministrativo definitivo.
4. Le spese del procedimento non danno luogo ad alcun rimborso. L'importo delle somme riscosse in esecuzione delle sanzioni inflitte resta acquisito allo Stato che ha perseguito l'infrazione. La parte lesa ha diritto al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni con gli interessi di legge.

Titolo IX RELAZIONI TRA AUTORITÀ

Articolo 23 *(Rapporti tra le autorità)*

1. Per la corretta applicazione della presente Convenzione e per assicurare la funzionalità degli organismi previsti dalla stessa, i Commissari si consultano e prendono di comune accordo le relative decisioni.
2. I Commissari possono corrispondere direttamente tra di loro.

Articolo 24 *(Spese di funzionamento)*

1. Ciascuno Stato assume le spese della propria Delegazione nella Commissione e dei propri esperti designati nella Sottocommissione.
2. Le spese inerenti ai lavoro di ricerca previsti dall'articolo 18 saranno ripartiti secondo criteri concordemente fissati dai due Governi su proposta della Commissione.
3. Ogni altra eventuale spesa che non possa essere ripartita in base al precedente comma, lo sarà secondo modalità da stabilirsi di volta in volta dalla Commissione.

Titolo X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25 *(Disposizioni esecutive)*

Ciascuno dei due Stati prenderà i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della presente Convenzione, emanando al più tardi entro un anno dallo scambio delle ratifiche della stessa le relative disposizioni.

Articolo 26 *(Abrogazione di disposizioni anteriori)*

Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sono abrogate tutte le disposizioni relative alla pesca nelle acque italo-svizzere, in particolare:

- la Convenzione aggiuntiva dell'8 luglio 1988 alla Convenzione dell'8 novembre 1982 tra la Svizzera e l'Italia per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati;
- la Convenzione del 13 giugno 1906 tra la Svizzera e l'Italia per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati;
- la dichiarazione complementare del 15 gennaio 1907 a detta Convenzione;
- l'atto aggiuntivo dell'8 febbraio 1911 alla Convenzione del 13 giugno 1906;
- lo scambio di Note del 13 ottobre e del 19 dicembre 1947, del 1° e del 16 marzo 1948, del 13 e 27 novembre 1950 tra la Svizzera e l'Italia sull'applicazione delle disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati.

Articolo 27 *(Modifica della Convenzione)*

1. I Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la presente Convenzione.

2. Le modifiche hanno luogo con Scambio di Note, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 28, primo capoverso.

Articolo 28
(Entrata in vigore e denuncia)

1. Ciascuno dei due Stati notificherà all'altro l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione, che avrà effetto il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell'ultima di queste Note.
2. Alla scadenza di un termine di tre anni dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione potrà essere denunciata in ogni momento da ciascun Governo contraente mediante un preavviso di sei mesi.

*Fatto a Roma,
in due originali, in lingua italiana
il 19 marzo 1986*

PER IL GOVERNO ITALIANO

Mario Fioret

PER IL CONSIGLIO
FEDERALE SVIZZERO

Gaspard Bodmer

LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 530

(G. U. 292 del 14 dicembre 1988)

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.

Articolo 1

- 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.

Articolo 2

- 1 Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto all'articolo 28 della convenzione stessa.

Articolo 3

- 1 All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi"
- 2 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4

- 1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 22 novembre 1988

COSSIGA, Presidente della Repubblica
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli Affari Esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

ORDINANZA FEDERALE DEL 5 DICEMBRE 1988

(Pubblicata nella Raccolta Sistemática, RS 923.51)

Ordinanza concernente la Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere.

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'art. 5 della legge federale del 14 dicembre 1973 sulla pesca (legge sulla pesca);

in esecuzione della Convenzione del 19 marzo 1986 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere (Convenzione),

ordina

Art. 1 *Campo d'applicazione*

La presente ordinanza vale per la parte svizzera del Lago Maggiore, del Lago di Lugano e del fiume Tresa. Non sono compresi gli immissari svizzeri di dette acque a monte del prolungamento delle rive naturali di queste ultime.

Art. 2 *Applicazione*

- 1 Il Consiglio di Stato del Canton Ticino (Cantone) applica la Convenzione con riserva del capoverso 3.
- 2 Esso designa le autorità competenti per:
 - a. rilasciare le licenze di pesca (art. 3 della Convenzione)
 - b. determinare e marcare le zone ove vige il divieto di pesca, come pure determinare altre zone di protezione (art. 6 della Convenzione)
 - c. autorizzare le catture di pesci a scopi scientifici (art. 13 della Convenzione)
 - d. redigere il rapporto di attività (art. 17 della Convenzione)
 - e. esercitare gli impianti di allevamento di giovani pesci (art. 19 della Convenzione)
 - f. designare gli agenti incaricati della vigilanza (art. 20 della Convenzione)
- 3 La competenza di applicazione per le attività non comprese nel capoverso 2 è retta dalla legge sulla pesca.
- 4 Il dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) sorveglia l'applicazione della Convenzione ad opera del Cantone.

Art. 3 *Pubblicazione*

Il Cantone pubblica:

- a. l'elenco degli attrezzi di pesca consentiti (art. 4 della Convenzione)
- b. le lunghezze minime deroganti (art. 7, cpv. 2 della Convenzione)
- c. l'inizio e la fine dei periodi di divieto (art. 8 della Convenzione)
- d. le misure restrittive (art. 11 della Convenzione)
- e. l'allentamento di prescrizioni (art. 12 della Convenzione)

Art. 4 *Commissione italo-svizzera per la pesca*

- 1 Il Consiglio federale nomina il Commissario e, su proposta del Cantone, i due Vice Commissari (art. 2 della Convenzione)
- 2 Il Commissario e i Vice Commissari sono direttamente subordinati al Dipartimento. Nell'adempimento delle loro mansioni agiscono ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 della Convenzione secondo le direttive dei competenti organi della Confederazione e del Cantone.
- 3 Il Commissario designa i membri svizzeri della sottocommissione.

Art. 5 *Applicazione del diritto federale*

- 1 La legge sulla pesca e le relative ordinanze d'esecuzione sono applicabili nella misura in cui non siano contrarie alla Convenzione.
- 2 Le disposizioni esecutive cantonali relative alla Convenzione sono approvate:
 - a. dal Dipartimento, se la loro validità supera un anno;
 - b. dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, in tutti gli altri casi.

- 3 Fanno eccezione all'obbligo d'autorizzazione secondo il capoverso 2:
 - a. le limitazioni della pesca mediante decisioni individuali (art. 6 della presente ordinanza);
 - b. la circoscrizione di settori di protezione (art. 2, cpv. 2, lett. b, della presente ordinanza)
- 4 L'articolo 35 della legge sulla pesca è applicabile all'incoraggiamento della ricerca scientifica sull'ambiente acquatico (art. 18 della Convenzione).
- 5 Per gli interventi soggetti ad autorizzazione, oltre al parere obbligatorio e vincolante del commissario (art. 14 e 15 della Convenzione), occorre ottenere anche le autorizzazioni secondo gli articoli da 24 a 26 della legge sulla pesca e gli articoli 21 e 22 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio come pure le altre autorizzazioni necessarie.

Art. 6 *Limitazioni della pesca*

- 1 Per meglio salvaguardare il patrimonio ittico, il Cantone può, mediante decisione individuale, imporre al titolare di una patente di pesca con rete limitazioni di breve durata. In tal caso il Cantone può statuire che la decisione entri in vigore immediatamente. Il titolare della patente non ha diritto al rimborso delle tasse per la patente.
- 2 Il Cantone comunica subito le misure prese all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

Art. 7 *Infrazioni*

Le infrazioni alle disposizioni della Convenzione e alle relative prescrizioni esecutive sono punite ai sensi degli articoli da 39 a 45 della legge sulla pesca.

Art. 8 *Perseguimento penale*

- 1 Il perseguimento penale è retto dal diritto cantonale.
- 2 Sono salvi gli articoli 346 e 348 del Codice penale svizzero.

Art. 9 *Obbligo d'informazione da parte del Cantone*

Il Dipartimento stabilisce quali decreti, disposizioni e sentenze cantonali concernenti l'esecuzione della Convenzione debbano essere trasmessi alle competenti autorità federali.

Art. 10 *Diritto previgente: abrogazione*

- 1 L'ordinanza del 9 giugno 1981 concernente la pesca nelle acque italo-svizzere è abrogata.
- 2 Gli allegati 1, 2, e 3 restano transitoriamente in vigore fino alla pubblicazione delle disposizioni e dei provvedimenti previsti nell'articolo 3 della presente ordinanza.

Art. 11 *Entrata in vigore*

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1989.

5 dicembre 1988

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, *Stich*

Il cancelliere della Confederazione, *Buser*

Commissione italo-svizzera sulla pesca

REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

in vigore dal

1 gennaio 2006

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Periodi di divieto)

A norma dell'articolo 8 della Convenzione, i Commissari fissano, di comune accordo, i seguenti periodi di divieto:

- a) Periodi di divieto nel Lago Maggiore (Verbanò). Vedi tabella 1.
- b) Periodi di divieto nel Lago di Lugano (Ceresio). Vedi tabella 3.

Art. 2 (Elenco descrittivo degli attrezzi di pesca)

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione, le autorità competenti dei due Stati fissano, di comune accordo, il seguente elenco descrittivo degli attrezzi di pesca consentiti:

- a) Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago Maggiore (Verbanò). Vedi tabella 2.
- b) Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio). Vedi tabella 4.

Art. 3 (Disposizioni per la pesca sul Fiume Tresa)

La pesca sul Fiume Tresa è disciplinata dalle disposizioni previste dal presente Regolamento al Titolo 4°.

Art. 4 (Reti consentite e sistemi di misurazione)

- l'uso di reti in monofilo è consentito esclusivamente quando lo spessore del filato sia di diametro superiore o uguale a 0,10 mm;
- l'uso di reti in tortiglia multifilo è consentito esclusivamente quando lo spessore dei filati sia di diametro superiore o uguale a 0,06 mm;
- la misura del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata.
- la misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi

Art. 5 (Disposizioni per la pesca e modalità vietate integrative della Convenzione)

- I pesci catturati in periodo di divieto e quelli che non abbiano raggiunto la misura minima, nonché le specie ittiche proibite eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimessi in acqua con ogni possibile cura.
- I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di divieto della specie, nonché i pesci catturati legittimamente che non abbiano raggiunto la misura minima prescritta, debbono essere messi in apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci potranno essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo familiare.
- E' vietato praticare la "pesca a strappo" con attrezzi armati con amo, cucchiaino, ancoretta o altri dispositivi ad essi assimilabili. Per "pesca a strappo" si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.

- Nelle acque soggette alla Convenzione, l'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca che non appartengano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano sono sempre vietati. E' altresì proibito utilizzare come esca qualsiasi pesce soggetto a specifiche misure restrittive o di protezione. L'impiego di pesci vivi da utilizzare come esca è consentito esclusivamente per gli attrezzi delle seguenti categorie, con modalità d'uso che non pregiudichino il movimento del pesciolino:
 - spaderna (Tab. 2 pt. 6 e Tab. 4 pt. 7 del presente Regolamento di Applicazione);
 - tirlindana (Tab. 2 pt. 9 e Tab. 4 pt. 10 del presente Regolamento di Applicazione);
 - canna (Tab. 2 pt. 10 e Tab. 4 pt. 11 del presente Regolamento di Applicazione);
 - canna (Art. 4 del Titolo 4, Disposizioni per il F. Tresa del presente Regolamento di Applicazione)

Art. 6

(Divieto della pesca dei gamberi)

- La pesca dei gamberi nelle acque italo-svizzere è sempre vietata. Tuttavia, al fine di conseguire la massima protezione del gambero di fiume autoctono (*Austropotamobius pallipes*), è consentita ai pescatori professionisti la cattura di specie di gambero di origine esotica, quali quella attualmente presente nel Lago di Lugano (*Orconectes limosus*).
- In tal caso gli esemplari catturati non potranno essere reimmessi nelle acque comuni italo-svizzere, ma dovranno essere immediatamente uccisi fatta eccezione per le disposizioni del successivo capoverso.
- I pescatori professionisti che intendessero trasportare e commercializzare gamberi di origine esotica vivi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente. Tale autorizzazione dovrà essere nominativa e subordinata al rispetto di precise prescrizioni rivolte ad evitare la diffusione e la conseguente proliferazione di gamberi esotici nelle acque svizzere ed italiane.

Art. 7

(Orari di pesca con attrezzi dilettantistici)

La pesca con la canna da riva è sempre consentita, mentre la pesca con la canna ed altri attrezzi dilettantistici da imbarcazione è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levare del sole.

TITOLO 2°

DISPOSIZIONI PER IL LAGO MAGGIORE (VERBANO)

Tabella 1: periodi di divieto nel Lago Maggiore (Verbano)

<i>Specie</i>	<i>Periodo di divieto</i>	
Trota nel lago	dal 26 settembre	al 20 dicembre
Salmerino	dal 15 novembre	al 24 gennaio
Coregone lavarello .. (1)	dal 15 novembre	al 24 gennaio
Coregone bondella	dal 15 novembre	al 24 gennaio
Coregone sp. (1)	dal 15 novembre	al 24 gennaio
Luccio	dal 15 marzo	al 30 aprile
Pesce persico	dal 1° aprile	al 31 maggio
Persico trota	dal 1° maggio	al 30 giugno
Lucioperca	dal 1° aprile	al 31 maggio
Carpa	dal 1° giugno	al 30 giugno
Agone	dal 15 maggio	al 15 giugno
Tinca	dal 1° giugno	al 30 giugno
Pigo	dal 1° maggio	al 31 maggio
Barbo	dal 15 maggio	al 15 giugno
Alborella (2)	dal 25 maggio	al 30 giugno

(1) Dal 10 gennaio la pesca al lavarello e al coregone sp. è consentita nella zona di lago aperto, vale a dire ad una distanza di almeno 200 m dalla riva, esclusivamente utilizzando la rete volante denominata "Riadaresc" per lavarello con le modalità e le indicazioni descritte al punto 2.2 della tabella 2.

(2) Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo.

- Dal 15 dicembre al 31 gennaio è proibita la posa di ogni rete, nonché la pesca con tramaglio, limitatamente ad una fascia di 20 m dalla riva verso il largo.
- I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

Tabella 2: Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago Maggiore (Verbano). Gli attrezzi non contemplati nell'elenco sono vietati.

Note: (1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.
(2) S'intende come sviluppo lineare massimo per ogni rete consentita per licenza o patente.

N°	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm (1)	Lunghezza massima in m (2)	Altezza massima in maglie o m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
----	-------------	-------------------	----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	---

1. Reti della categoria "BEDINA" (3)

1.1	Bedina	Rialone	Trota, Coregone	34	200	700 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto dei coregonidi. ➤ Proibita durante il divieto della trota, fino ad una distanza di 100 m dai cartelli indicatori posti agli imbocchi e agli sbocchi dei fiumi o fino ai limiti fissati mediante gavitelli.
1.2	Bedina	Riaa, Riaa d'agon	Agone	24-26	150	1050 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto dell'agone, del pesce persico e dei coregonidi.
1.3	Bedina	Bedina	Alborella	10-13	120	1400 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto della alborella. ➤ E' sempre vietato l'uso da imbarcazione ancorata. ➤ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione, che potrà essere assunto previa verifica dell'avvenuto riequilibrio del popolamento di alborelle nel lago.

(3) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota (2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

2. Reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" (4)

2.1	Volante e da posta	Riadaresc	Trota	50	500	150 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto della trota. ➤ Proibito l'ancoraggio della rete durante il divieto del luccio.
2.2	Volante e da posta	Riadaresc	Lavarello Coregone sp.	40-48	500	150 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto dei coregonidi, salvo quanto indicato nella nota 1 in Tabella 1. ➤ Non può mai essere posta sul fondo. ➤ Proibito l'ancoraggio della rete durante il divieto del luccio e della trota.
2.3	Volante e da posta	Reet da bundela	Bondella	32-33	500	150 maglie.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto dei coregonidi; successivamente, è consentita fino al 15 giugno. ➤ L'uso di questa rete può essere regolamentato diversamente nel corso dell'anno, di volta in volta sulla base delle evidenze biologiche disponibili. ➤ Non può mai essere posta sul fondo. ➤ Proibito l'ancoraggio nel periodo di divieto della trota e del luccio su fondali con profondità inferiori a 20 metri.
2.4	Volante e da posta	Reet da bundela	Bondella	34-37	500	150 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto dei coregonidi. ➤ Non può mai essere posta sul fondo. ➤ Proibito l'ancoraggio nel periodo del divieto della trota e del luccio su fondali con profondità inferiori a 20 metri.
2.5	Volante e da posta	Pantera	Agone	24-30	500	150 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita fino a nuovo provvedimento perchè dannosa al popolamento a coregonidi.
2.6	Volante e da posta	Realino	Alborella	10-13	120	400 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto della alborella. ➤ L'ancoraggio è permesso ad almeno 50 m al largo della corona. ➤ Proibita da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. ➤ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione, che potrà essere assunto previa verifica dell'avvenuto riequilibrio del popolamento di alborelle nel lago.

(4) Per le reti appartenenti alla categoria "volante", ad esclusione del realino, è consentito per il singolo titolare di licenza o patente uno sviluppo lineare massimo di reti concatenate, purchè di diverso tipo, pari a 650 m. La disposizione si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate, uguali o diverse, che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente. Nel caso del realino, lo sviluppo complessivo della rete non potrà mai superare la lunghezza massima riportata (120 m).

Per le reti appartenenti alla categoria "da posta", lo sviluppo lineare della singola tesa o ancoraggio non può superare i 200 m, fermo restando uno sviluppo complessivo per la somma delle singole tese di 500 m per licenza o patente.

Tabella 2: (continua) Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago Maggiore (Verbano). Gli attrezzi non contemplati nell'elenco sono vietati.

Note: (1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.
(2) S'intende come sviluppo lineare massimo per ogni rete consentita per licenza o patente.

N°	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm (1)	Lunghezza massima in m (2)	Altezza massima in maglie o m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
----	-------------	-------------------	----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	---

3. Reti della categoria "DA FONDO" (5)

3.1	Rete da fondo	Voltana	Pesce persico Gardon o Rutilo	25-28	200	1,5 m	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto del pesce persico, nonché dal 15 dicembre alla fine di febbraio. ➤ Può essere posata unicamente su fondali con profondità massima inferiore ai 35 metri
3.2	Rete da fondo	Reet da agon	Agone	26-30	200	50 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consentita esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre.
3.2	Rete da fondo	Reet da bundela	Bondella Pesce persico Salmerino	34-43	200	75 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto del pesce persico, del salmerino e dei coregonidi. ➤ Dal termine del divieto dei coregonidi fino al 15 marzo è consentita una lunghezza massima di 360 m
3.4	Rete da fondo	Cucù	Tinca, Carpa	45-48	200	50 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto della carpa, tinca, salmerino, coregonidi, luccio, pesce persico e lucioperca.
3.5	Rete da fondo	Reet da pess bianc	Cavedano Scardola	50-100	200	50 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto della trota.

(5) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota (2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

4. Reti della categoria "TRAMAGLIO" (6)

4.1	Tramaglio	Tremagg	Pesce persico, Agone, Bottatrice	Mantello 120-300 Velo 25-28	250	1,2 m	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto del pesce persico. ➤ Proibita la posa notturna (da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole) come rete da posta, dal 15 dicembre alla fine del divieto della bondella.
4.2	Tramaglio	Tremagg	Tinca, Carpa, Luccio	Mantello 120-300 Velo 45	250	1,2 m	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto del luccio, della tinca e della carpa. ➤ Proibita la posa notturna (da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole) durante il divieto del salmerino, dei coregonidi e del pesce persico: in tali periodi da usare solo al salto, singolarmente.
4.3	Tramaglio	Tremagina	Alborella	Mantello 120-300 Velo 10-13	25	1,0 m	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto dell'alborella. ➤ Da usare solo al salto, singolarmente. ➤ Vietato l'uso in posa. ➤ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione, che potrà essere assunto previa verifica dell'avvenuto riequilibrio del popolamento di alborelle nel lago.

(6) L'uso di attrezzi ausiliari per fugare i pesci (follone, sasso con fune, anelli) è vietato durante il periodo di divieto del pesce persico.
Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota (2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

5. Attrezzi della categoria "BERTOVELLO"

5.1	Bertovello	Bertuvel	Specie varie	45	2,0	Diametro massimo 0,8 m	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibito durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico.
-----	------------	----------	--------------	----	-----	---------------------------	---

6. Attrezzi della categoria "SPADERNA"

6.1	Spaderna	Lignola	Anguilla, Tinca, Pesce Persico	Con 300 ami per imbarcazione al massimo			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita con l'esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico
-----	----------	---------	---	---	--	--	---

Tabella 2: (continua) Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago Maggiore (Verbano). Gli attrezzi non contemplati nell'elenco sono vietati.

Note: (1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.
(2) S'intende come sviluppo lineare massimo per ogni rete consentita per licenza o patente.

N°	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm (1)	Lunghezza massima in m (2)	Altezza massima in maglie o m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
----	-------------	-------------------	----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	---

7. Attrezzi della categoria "CATTURA DI PESCI DA ESCA" (7)

7.1	Bilancino	Bilancin	Pesce da esca	6-8	lato massimo 1,5		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibito durante il divieto dell'alborella. ➤ Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dall'imbarcazione. ➤ Proibito sia da riva che da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. ➤ Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago.
7.2	Nassetta	Nassetta	Pesce da esca	6-8	altezza massima 50 cm diametro massimo 25 cm		
7.3	Bottiglia	Bottiglia	Pesce da esca				

(7) Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del "pesce bianco" da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.

8. Attrezzi della categoria "GUADINO"

8.1	Guadino	Guada Guadin		A diametro variabile			➤ Da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti.
-----	---------	--------------	--	----------------------	--	--	---

9. Attrezzi della categoria "TIRLINDANA" (8)

9.1	Molagna	Molagna o Macchina	Trota	Con un massimo di venti esche, artificiali o naturali, per attrezzo.			➤ Proibita durante il divieto della trota.
9.2	Tirlindana	Tirlindana	Salmerino, Luccio Persico, Agone, Altre specie	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per attrezzo.			
9.3	Cavedanera	Cane	Cavedano Trota	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per attrezzo.			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto della trota ➤ Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore ai 50 m.

(8) Attrezzi proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero di esche per attrezzo è aumentato a sei.

10. Attrezzi della categoria "CANNA"

10.1	Canna con o senza mulinello			Con non più di dieci ami o simili.			<ul style="list-style-type: none"> ➤ E' consentito l'uso di non più di due canne, con o senza mulinello, per pescatore. ➤ Proibita da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. ➤ Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo.
10.2	Lanzettera	Lanzetera	Alborella	Con trenta lanzette al massimo.			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto della alborella. ➤ Proibita da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione.

TITOLO 3°

DISPOSIZIONI PER IL LAGO DI LUGANO (CERESIO)

Tabella 3: periodi di divieto nel Lago di Lugano (Ceresio)

<i>Specie</i>	<i>Periodo di divieto</i>	
Trota nel lago	dal 26 settembre	al 20 dicembre
Salmerino	dal 15 novembre	al 24 gennaio
Coregone lavarello	dal 15 novembre	al 24 gennaio
Coregone bondella	dal 15 novembre	al 24 gennaio
Coregone sp.	dal 15 novembre	al 24 gennaio
Luccio	dal 15 marzo	al 30 aprile
Pesce persico	dal 1° aprile	al 31 maggio
Persico trota	dal 1° maggio	al 30 giugno
Lucioperca	dal 1° aprile	al 31 maggio
Carpa	dal 1° giugno	al 30 giugno
Agone	dal 15 maggio	al 15 giugno
Tinca	dal 1° giugno	al 30 giugno
Pigo	dal 1° maggio	al 31 maggio
Barbo	dal 15 maggio	al 15 giugno
Alborella (1)	dal 25 maggio	al 30 giugno

(1) Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo.

➤ I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

Tabella 4: Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio). Gli attrezzi non contemplati nell'elenco sono vietati.

Note: (1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.
(2) S'intende come sviluppo lineare massimo per ogni rete consentita per licenza o patente.

N°	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm (1)	Lunghezza massima in m (2)	Altezza massima in maglie o m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
----	-------------	-------------------	----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	---

1. Reti della categoria "BEDINA"

1.1	Bedina						➤ Solo con autorizzazione speciale, che ne definisca anche le caratteristiche.
-----	--------	--	--	--	--	--	--

2. Reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" (3)

2.1	Volante e da posta	Reet da truta	Trota	60	500	180 maglie	➤ Proibita durante il divieto della trota. ➤ Non può mai essere posta sul fondo.
2.2	Volante e da posta	Riadaresc	Lavarello	40-44	500	150 maglie	➤ Proibita dal 15 novembre al 24 gennaio ➤ Non può mai essere posta sul fondo. ➤ Proibito l'ancoraggio della rete durante il divieto del luccio e della trota
2.3	Volante e da posta		Cavedano	45-50	500	220 maglie	➤ Proibita durante il divieto della trota. ➤ Non può mai essere posta sul fondo.
2.4	Volante e da posta	Pantera	Agone	28-35	500	200 maglie	➤ Non può essere posta ad una profondità superiore a 3 m dal pelo dell'acqua. ➤ Proibita durante i divieti di agone, coregonidi e trota.
2.5	Volante e da posta	Varionera	Alborella	10-14	500	7,5 m	➤ Proibita durante il divieto della alborella.

(3) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota (2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

3. Reti della categoria "DA FONDO" (4)

3.1	Rete da fondo	Voltana	Pesce persico	28-33	300	100 maglie	➤ Proibita durante il divieto del pesce persico.
3.2	Rete da fondo	Reet da gardon o rutilo	Gardon o Rutilo	34-40	300	70 maglie	➤ Proibita durante il divieto del pesce persico, del salmerino e dei coregonidi.
3.3	Rete da fondo	Antanella	Tinca, Carpa Luccio	45-48	300	70 maglie	➤ Proibita durante il divieto della tinca, carpa, luccio, coregonidi, pesce persico e lucioperca.
3.4	Rete da fondo	Reet da pess bianc	Cavedano Scardola	50-100	300	70 maglie	➤ Proibita durante il divieto della trota e del luccio.

(4) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota (2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

4. Reti della categoria "TRAMAGLIO" (5)

4.1	Tramaglio	Tramacc	Pesce persico	Mantello 120-300 Velo 30-40	150	1,5 m	➤ Proibita durante il divieto del pesce persico.
4.2	Tramaglio	Tramacc	Tinca, Carpa, Luccio	Mantello 120-300 Velo 45	150	1,5 m	➤ Proibita durante il divieto del luccio, della tinca e della carpa.
4.3	Tramaglio	Tramagin	Alborella	Mantello 120-300 Velo 6-10	50	1,0 m	➤ Vietato l'uso in posa. Da usare solo al salto, singolarmente. ➤ Proibita durante il divieto dell'alborella.

(5) L'uso di attrezzi ausiliari per fuggare i pesci (follone, sasso con fune, anelli) è vietato durante il periodo di divieto del pesce persico. Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota (2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

Tabella 4: (continua) Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio). Gli attrezzi non contemplati nell'elenco sono vietati.

Note: (1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.
 (2) S'intende come sviluppo lineare massimo per ogni rete consentita per licenza o patente.

N°	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm (1)	Lunghezza massima in m (2)	Altezza massima in maglie o m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
----	-------------	-------------------	----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	---

5. Attrezzi della categoria "SACCO"

5.1	Sacco	Sac	Bottatrice	Di juta o grossa tela o altre fibre			
-----	-------	-----	------------	-------------------------------------	--	--	--

6. Attrezzi della categoria "BERTOVELLO"

6.1	Bertovello	Bartadel	Luccio, Carpa Tinca	50	2,0 m	Diametro 0,8 m	➤ Proibito durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico.
-----	------------	----------	---------------------	----	-------	----------------	---

7. Attrezzi della categoria "SPADERNA"

7.1	Spaderna	Lignola	Anguilla, Persico, Tinca, ecc.	Con 300 ami per imbarcazione al massimo			➤ Proibita con l'esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico.
-----	----------	---------	--------------------------------	---	--	--	--

8. Attrezzi della categoria "CATTURA DI PESCI DA ESCA" (6) (7)

8.1	Bilancino	Quadrant	Pesce da esca Gardon	6-8	lato massimo 1,5 m	➤ Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dall'imbarcazione. ➤ Proibito sia da riva che da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. ➤ Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago. ➤ Quest'ultima limitazione non si applica quando l'impiego del bilancino è volto esclusivamente alla cattura del gardon.	
8.2	Nassetta	Nassetta	Pesce da esca	6-8	altezza massima 50 cm diametro massimo 25 cm		
8.3	Bottiglia	Bottiglia	Pesce da esca				

(6) Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del "pesce bianco" da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.

(7) Il bilancino può essere impiegato anche come attrezzo per la cattura del gardon al fine di contenerne la presenza. In tal caso, i gardon catturati potranno essere trattenuti morti a scopo alimentare.

9. Attrezzi della categoria "GUADINO"

9.1	Guadino	Guada Guadin		A diametro variabile			➤ Da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti.
-----	---------	--------------	--	----------------------	--	--	---

10. Attrezzi della categoria "TIRLINDANA" (8)

10.1	Molagna	Burlon o Tirlindana	Trota	Con un massimo di venti esche, artificiali o naturali, per attrezzo.			➤ Proibita durante il divieto della trota.
10.2	Tirlindana	Burlon o Tirlindana	Salmerino, Luccio, Persico, Agone, Altre specie	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per attrezzo.			
10.3	Cavedanera	Cane	Cavedano Trota	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per imbarcazione, applicate ad un unico attrezzo.			➤ Proibita durante il divieto della trota. ➤ Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore ai 50 m.

(8) Attrezzi consentiti esclusivamente durante gli orari stagionali disposti dalle Autorità competenti dei due Stati.

Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione, fatta eccezione per la cavedanera. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero di esche complessivo non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso.

Tabella 4: (continua) Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio). Gli attrezzi non contemplati nell'elenco sono vietati.

Note: (1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.
 (2) S'intende come sviluppo lineare massimo per ogni rete consentita per licenza o patente.

N°	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm (1)	Lunghezza massima in m (2)	Altezza massima in maglie o m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
----	-------------	-------------------	----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	---

11. Attrezzi della categoria "CANNA"

11.1	Canna con o senza mulinello			Con non più di dieci ami o simili.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ E' consentito l'uso di non più di due canne, con o senza mulinello, per pescatore. ➤ Consentita da imbarcazione esclusivamente durante gli orari stagionali disposti dalle Autorità competenti dei due Stati. ➤ Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo. 		
11.2	Lanzettera	Lanzetera	Alborella	Con trenta lanzette al massimo.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto della alborella. ➤ Consentita esclusivamente durante gli orari stagionali disposti dalle Autorità competenti dei due Stati.. 		

TITOLO 4°

DISPOSIZIONI PER IL FIUME TRESA

Art. 1

(Disposizioni per la pesca e modalità vietate)

Per le sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, il Fiume Tresa, ai fini della gestione del popolamento ittico, può essere classificato come un corso d'acqua con vocazione prevalente a ciprinidi. Tuttavia, in dipendenza dell'andamento stagionale e alle vicende climatiche annuali, il Fiume Tresa può accogliere anche un popolamento a salmonidi, soprattutto a valle dello sbarramento della diga di Creva, dove, peraltro, un consistente tratto del fiume è aperto all'interscambio delle specie ittiche sia con il Lago Maggiore che col Torrente Margorabbia.

Art. 2

(Periodi di divieto)

La pesca è consentita durante tutto l'anno nel rispetto dei periodi di divieto per le singole specie ittiche.

Tali divieti sono così determinati: nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva e nel bacino artificiale stesso, valgono quelli stabiliti dal Regolamento di Applicazione per il Lago di Lugano; nel tratto a valle dello sbarramento della diga e fino alla foce, valgono quelli definiti dallo stesso Regolamento per il Lago Maggiore.

Nel caso della trota (qualsiasi specie), il periodo di divieto è fissato dal 30 settembre al 15 marzo per l'intero fiume, vale a dire dal ponte della Dogana di Ponte Tresa fino alla foce nel Lago Maggiore.

Art. 3

(Inizio e fine dei divieti)

I periodi di divieto per ciascuna specie ittica hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell'ultimo giorno.

Art. 4

(Attrezzi di pesca consentiti)

Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, la pesca è consentita esclusivamente con l'utilizzo di una sola canna per pescatore, armata con un massimo di 5 ami.

Limitatamente al tratto compreso tra il Ponte della Dogana e la Chiusa di regolazione delle acque, è altresì consentita la pesca con gli attrezzi della categoria "Cattura di pesci da esca" (Bilancino, Nassetta, Bottiglia) secondo le modalità e le limitazioni previste al punto 8 della Tabella 4 del presente Regolamento.

Art. 5

(Modalità di pesca vietate)

Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, è sempre vietato:

- l'impiego come esca di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo;
- ogni forma di pasturazione.

Art. 6
(Catture massime giornaliere)

Le catture massime giornaliere consentite per pescatore sono costituite da tre capi complessivi di Salmonidi, nonché da un massimo di 5 chilogrammi per le altre specie, fatta eccezione per la specie *Rutilus rutilus* (“gardon”). I limiti fissati possono essere superati solo nel caso di cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.

Art. 7
(Pesca notturna)

Limitatamente al tratto compreso tra il Ponte della Dogana e la Chiusa di regolazione delle acque, è permessa la pesca notturna con una sola canna per pescatore, armata con un massimo di 5 ami.

La pesca notturna è inoltre consentita, esclusivamente per anguilla e bottatrice, soltanto nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva fino al ponte di ferro in località Biviglione e nel bacino artificiale stesso.

Art. 8
(Misure minime)

Non possono essere catturati e trattenuti esemplari delle specie sotto elencate con misure inferiori a quelle indicate per ciascuna di esse:

trote.....	22 cm	lucio.....	40 cm
salmerini	25 cm	tinca.....	25 cm
coregoni	30 cm	carpa.....	30 cm
lucio	45 cm	barbo.....	20 cm
persico	18 cm	pigo	20 cm
persico trota	20 cm	anguilla.....	40 cm

Art. 9
(Disposizioni finali)


Per quanto non esplicitamente indicato, si rimanda a quanto disposto nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel presente Regolamento di Applicazione, nonché nel Regolamento per le semine nelle acque italo-svizzere del 1° settembre 1996.

TITOLO 5°

DESCRIZIONE E MODO D'USO DELLE RETI


Reti della categoria "BEDINA"

Rete sprovvista di un vero sacco, che viene però a formarsi per il modo in cui essa è usata. E' una rete verticale che porta in alto numerosi galleggianti disposti a circa 8 cm l'uno dall'altro. Ha maglie di differenti grandezze a seconda delle dimensioni dei pesci che si intendono catturare. La pesca viene effettuata disponendo la rete a cerchio, indi riavvicinandone il fondo sino a formare una specie di catino e, infine, sollevandola in barca.




Reti della categoria "VOLANTE"

Rete montata a mezza maglia che porta superiormente dei galleggianti che servono anche da segnali ed inferiormente degli anelli di metallo oppure della corda piombata. Si leva partendo da un solo capo.




Reti della categoria “DA POSTA”

Rete di struttura identica a quella della categoria "volante", recante superiormente dei galleggianti che servono anche da segnali ed inferiormente degli anelli di metallo oppure della corda piombata. Si leva partendo da un solo capo. Viene ancorata o frenata, ma non può essere posta a fondo, bensì ad una altezza minima dallo stesso di 2 m.




Reti della categoria “DA FONDO”

Rete montata a mezza maglia che porta superiormente dei galleggianti di profondità ed inferiormente degli anelli o delle corde piombate che vengono a contatto con il fondo.



Reti della categoria "TRAMAGLIO"

Il tramaglio è costituito da tre reti strettamente affiancate, di cui quella intermedia "molto ricca" e a maglie più strette. La rete porta superiormente dei galleggianti ed è zavorrata inferiormente; viene collocata a fondo a mezzo di una barca e levata a partire da un solo capo.



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

ACQUE ITALIANE SOGGETTE ALLA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA.

ORDINANZE E COMUNICATI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2006

<i>N.</i>	<i>Argomento ordinanze</i>	<i>pag</i>
<u>06/88</u>	Istituzione zona di protezione "Canneto di Lavena" in comune di Lavena Ponte Tresa	1
<u>07/88</u>	Istituzione zona di protezione "Bozza" nei comuni di Brebbia e Ispra	2
<u>08/88</u>	Istituzione zona di protezione "Della Bruschera" in comune di Angera	3
<u>04/98</u>	Istituzione zona di protezione "Località Fontana" in comune di Lavena Ponte Tresa	4
<u>05/98</u>	Regolamentazione della pesca professionale nelle acque antistanti la zona di protezione "Canneto di Lavena" in comune di Lavena Ponte Tresa	5
<u>04/99</u>	Pesca non professionale nelle acque del Lago Maggiore: limitazione del numero di catture di alcune specie ittiche	6
<u>05/99</u>	Orari della pesca professionale nelle acque italiane del Lago Maggiore	7
<u>06/99</u>	Modalità di impiego delle reti della categoria tramaglio nelle acque italiane del Lago Maggiore	8
<u>07/99</u>	Limitazioni di pesca nella zona di protezione alla foce del F. Toce	9
<u>08/99</u>	Limitazioni di pesca nelle acque del Lugano comprese nel territorio della Provincia di Como	10
<u>09/99</u>	Orari della pesca professionale nelle acque italiane del Lago di Lugano	11
<u>10/99</u>	Disposizioni riguardanti le acque interessate dall'uso civico di pesca di Ranco e Angera	12
<u>11/99</u>	Disposizioni riguardanti il diritto esclusivo di pesca ex Cuzzi e Lamberti in territorio di Suna	13
<u>02/00</u>	Misure di protezione a tutela della fauna ittica in applicazione dell' art. 6 della Convenzione italo-svizzera sulla pesca	14
<u>03/00</u>	Modifica alla Ordinanza n. 08/99 del 06/12/99: Revoca del divieto di uso di tutti gli attrezzi professionali di pesca nelle acque italiane del lago di Lugano comprese nel territorio della provincia di Como	15
<u>C1/02</u>	Integrazione del Regolamento delle semine di materiale ittico nelle acque italo-svizzere	16
<u>C1/03</u>	Visitatori o spettatori a bordo di imbarcazioni e natanti abilitati alla attività di pesca professionale o dilettantistica	17
<u>02/03</u>	Divieto di pesca dell'alborella nel Lago di Lugano fino al 15 giugno 2006	18
<u>01/05</u>	Pescate di sfolemento di agone in lago aperto	19
<u>06/05</u>	Entrata in vigore dal 1° gennaio 2006 del nuovo Regolamento di Applicazione della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera	20
<u>07/05</u>	Misura minima del pesce persico nelle acque italiane del Lago Maggiore	21
<u>08/05</u>	Limitazioni di pesca nelle acque italiane del Lago Maggiore conseguenti all'emergenza DDT	22
<u>C1/05</u>	Comunicato sulle nuove regolamentazioni di pesca a partire dal 1° gennaio 2006	23

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it

SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza 06/88

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO - ELVETICA SULLA PESCA

Sede : UFFICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
VIA ROSMINI, 21 - VERBANIA INTRA

IL COMMISSARIO

- Vista la delibera n. 25132/11564-G del 13 settembre 1988 con la quale la Giunta Provinciale di Varese propone l'istituzione di una zona destinata alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "Canneto di Lavena" situata lungo un tratto di costa del lago Ceresio in territorio comunale di Lavena Ponte Tresa;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica della Convenzione italo- elvetica sulla pesca riunitasi a Varese il 15/9/1988;
- constatata l'opportunità di costituire una zona destinata alla protezione del più vasto canneto naturale del lago Ceresio che costituisce un habitat ideale per la riproduzione delle specie ittiche tipiche che popolano il bacino del Ceresio;
- ritenuto pertanto di formalizzare tale costituzione per i motivi sopra argomentati;
- vista la vigente Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 (resa esecutiva con R.D. 17 gennaio 1907, n. 12) modificata dall'Atto Addizionale 8 febbraio 1911 (reso esecutivo con R.D. 22 marzo 1911, n. 292) e in particolare l'art. 7;

DISPONE

La costituzione di una zona destinata alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "CANNETO DI LAVENA" – situata nel lago Ceresio in comune di Lavena Ponte Tresa – che comprende tutto il canneto dall'inizio dello stretto di Lavena (stabile Vecchia Filanda) fino al termine (stabile Grotto del Bagat).

In tale zona è vietata la pesca dilettantistica, sia da riva che da natante, per una profondità di 20 metri dal fronte del canneto; è inoltre vietata la pesca professionale per una profondità di 50 metri dal fronte del canneto e gli attrezzi di pesca dovranno essere collocati perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto stesso.

Verbania Intra, 18/10/1988

IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it

SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza 07/88

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO - ELVETICA SULLA PESCA

Sede : UFFICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
VIA ROSMINI, 21 - VERBANIA INTRA

IL COMMISSARIO

- Vista la delibera n. 25488/11564-G del 20 settembre 1988 con la quale la Giunta Provinciale di Varese propone l'istituzione di una zona destinata alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "Bozza" situata lungo un tratto di costa del lago Maggiore in territorio comunale di Brebbia ed Ispra;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica della Convenzione italo- evetica sulla pesca riunitasi a Varese il 15/9/1988;
- constatata l'opportunità di costituire una zona destinata alla protezione di uno dei più vasti canneti del lago Maggiore che costituisce un habitat ideale per la riproduzione delle specie ittiche tipiche che popolano il bacino del Verbano;
- ritenuto pertanto di formalizzare tale costituzione per i motivi sopra argomentati;
- vista la vigente Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 (resa esecutiva con R.D. 17 gennaio 1907, n. 12) modificata dall'Atto Addizionale 8 febbraio 1911 (reso esecutivo con R.D. 22 marzo 1911, n. 292) e in particolare l'art. 7;

DISPONE

La costituzione di una zona destinata alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "BOZZA" che comprende la zona costiera a canneto del Lago Maggiore in territorio comunale di Brebbia ed Ispra.

In tale zona è vietata la pesca dilettantistica, sia da riva che da natante, per una profondità di 20 metri dal fronte del canneto; è inoltre vietata la pesca professionale per una profondità di 50 metri dal fronte del canneto e gli attrezzi di pesca dovranno essere collocati perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto stesso.

Verbania Intra 18/10/1988

IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it

SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza 08/88

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO - ELVETICA SULLA PESCA

Sede : UFFICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
VIA ROSMINI, 21 - VERBANIA INTRA

IL COMMISSARIO

- Vista la delibera n. 25133/11564-G del 13 settembre 1988 con la quale la Giunta Provinciale di Varese propone l'istituzione di una zona destinata alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "della Bruschera" situata nell'insenatura di Angera antistante l'isolino Partegora;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica della Convenzione italo-elvetica sulla pesca riunitasi a Varese il 15/9/1988;
- constatata l'opportunità di costituire una zona destinata alla protezione del più vasto canneto naturale del lago Maggiore che costituisce un habitat ideale per la riproduzione delle specie ittiche tipiche che popolano il bacino del Verbano;
- ritenuto pertanto di formalizzare tale costituzione per i motivi sopra argomentati;
- vista la vigente Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 (resa esecutiva con R.D. 17 gennaio 1907, n. 12) modificata dall'Atto Addizionale 8 febbraio 1911 (reso esecutivo con R.D. 22 marzo 1911, n. 292) e in particolare l'art. 7;

DISPONE

La costituzione di una zona destinata alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "DELLA BRUSCHERA" situata nel Lago Maggiore in comune di Angera, nell'insenatura antistante l'isolino Pantegora ed esattamente dal chiosco all'altezza del primo campo da tennis (a metri 50 dal primo pontile della "Motonautica Angerese") al collegamento artificiale (collettore in cemento) tra lago e palude (distanza in linea retta tra i due punti metri 300 circa), ivi compresa la zona paludosa comunicante con il collettore.

In tale zona è vietato pescare. Tutti coloro che esercitano la pesca con attrezzi professionali dovranno porre gli stessi oltre la linea di demarcazione del confine della zona protetta in posizione perpendicolare rispetto alla linea stessa.

Verbania Intra 18/10/1988

IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)

Commissariato italiano
per la Convenzione
italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza 04/98

**ISTITUZIONE DI UNA ZONA DI DIVIETO DI PESCA CON ATTREZZI
PROFESSIONALI IN LAVENA PONTE TRESA (LOCALITA' FONTANA)**

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- vista la richiesta dell'Associazione Pescatori dello Stretto di Lavena Ponte Tresa di istituire una zona di protezione e tutela del pesce persico in località Fontana;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Unione Pescatori del Ceresio che ha suggerito di limitare il relativo provvedimento, a titolo sperimentale, a soli due anni, in modo da poterne verificare i benefici;
- ricordato il parere favorevole della Commissione per la Pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta del 04/06/98 a Pallanza che tuttavia ha raccomandato di limitare nel tempo e nello spazio la costituzione delle zone di divieto per evitare il rischio che l'areale interessato diventi un punto di forte concentrazione del gardon e del pesce bianco.
- ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530),

dispone

- **la costituzione di una zona destinata alla protezione ed alla tutela ittica denominata "Località Fontana" - situata nel Lago di Lugano in comune di Lavena Ponte Tresa - che racchiude la fascia di lago compresa tra la foce del ruscello Broa ed il pontile in località Fontana, così come evidenziato nella cartina allegata alla presente ordinanza;**
- **la zona dovrà essere opportunamente segnalata dall'Associazione Pescatori dello Stretto mediante la posa di gavitelli che delimitino l'area sottoposta a tutela;**
- **in tale zona è proibita la pesca con attrezzi professionali per la durata di anni due a decorrere dal 1° gennaio 1999.**

Verbania, 14/12/98

IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)

Commissariato italiano
per la Convenzione
italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza 05/98

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE
ANTISTANTI LA ZONA DI PROTEZIONE "CANNETO DI LAVENA"**

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere

- preso atto che l'Unione Pescatori del Ceresio ha chiesto di modificare l'ordinanza del Commissario del 18/10/88, relativa alla costituzione della zona di protezione "Canneto di Lavena", nel senso di consentire l'uso delle reti ad una distanza di 10 metri dalla segnaletica di divieto, vale a dire ad una distanza di 30 metri dal fronte del canneto in luogo dei 50 previsti, sempre nel rispetto delle modalità di posa contemplate dalla stessa ordinanza;
- convenuto che la proposta è giustificata dall'esigenza di incrementare le catture di "gardon", che ha invaso l'intera fascia del canneto a discapito delle specie ittiche autoctone;
- ricordato che la regolamentazione vigente proibisce altresì la pesca, sia da riva che da natante, per una profondità di 20 metri dal fronte del canneto;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Pesca nelle acque italo-svizzere nella seduta del 04/06/98 a Pallanza;
- ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530), a parziale modifica dell'ordinanza istitutiva della zona di protezione "Canneto di Lavena" del 18/10/98,

dispone

- **nella zona di protezione "Canneto di Lavena" - così come delimitata dalla precedente ordinanza del 18/10/88 - la pesca professionale è consentita esternamente alla zona di divieto di pesca fino ad una distanza di 10 metri dalla segnaletica (gavitelli), purchè gli attrezzi di pesca vengano collocati perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto.**

Si ricorda inoltre che nella fascia compresa tra la riva ed la profondità di 20 metri dal fronte del canneto, vale a dire la zona sottoposta a protezione e segnalata con gavitelli, la pesca è vietata sia da riva che da natante.

Verbania, 14/12/98

IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 04/99

PESCA NON PROFESSIONALE NELLE ACQUE DEL LAGO MAGGIORE: LIMITAZIONE DEL NUMERO DI CATTURE DI ALCUNE SPECIE ITTICHE

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- constatato il calo intervenuto nel popolamento ittico del Lago Maggiore, conseguente alla sua evoluzione verso produttività decrescenti;
- preso atto che la pesca dilettantistica può dar luogo ad un prelievo non trascurabile per alcune specie, in considerazione dell'elevato numero di utenti delle acque lacustri che richiamano anche un consistente flusso di pescatori dalle vicine aree metropolitane;
- constatata la continua evoluzione degli strumenti di pesca e atteso che il pescato proveniente dalle catture effettuate dai pescatori sportivi non può essere commercializzato;
- in analogia con le leggi regionali che limitano le catture di pesca non professionale;
- perseguendo le finalità della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere, tese a favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente o indirettamente operano nel settore della pesca professionale, a consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero ed a contribuire alla difesa ed al miglioramento dell'ambiente acquatico;
- ricordato il parere favorevole della Commissione internazionale per la pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta di Pallanza del 6/6/94;
- preso atto del parere dei membri italiani della Sottocommissione tecnica per la pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta di Pallanza del 2 dicembre 1999;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere,

dispone, a partire dal 1° gennaio 2000 e a tempo indeterminato,

**le seguenti limitazioni del numero massimo di catture giornaliere effettuate con
attrezzi di pesca non professionali nelle acque italiane del Lago Maggiore:**

**10 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerini e coregoni), di cui
soltanto 5 trote;**

25 capi al giorno di pesce persico.

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanza numero 02/94, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonchè dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 6 dicembre 1999

**IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)**

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it

SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 05/99

ORARI DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- viste le precedenti disposizioni volte a regolamentare i tempi della pesca professionale nelle acque italiane del Lago Maggiore, assunte con ordinanza numero 04/97;
- preso atto del parere dei membri italiani della Sottocommissione tecnica per la pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta di Pallanza del 2 dicembre 1999;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione del 1° gennaio 2000,

dispone, a partire dal 1° gennaio 2000 e a tempo indeterminato,

- **nelle giornate ufficialmente riconosciute come festività è vietato calare reti di qualsiasi tipo; resta inteso che tale divieto inizia alle ore 0.00 del giorno festivo e termina all'alba del primo successivo giorno feriale;**
- **durante le ore diurne, dallo spuntare al tramonto del sole, nel periodo che va dall'inizio del divieto del persico all'inizio del divieto dei coregonidi, è sempre vietato lasciare o mettere in posa reti della categoria "DA POSTA" (Punto 2 della Tab. 2 del R.d.A.) di qualsiasi tipo.**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanza numero 04/97, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 6 dicembre 1999

**IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)**

Commissariato italiano
per la Convenzione
italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 06/99

**MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RETI DELLA CATEGORIA TRAMAGLIO
NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE**

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- viste le precedenti disposizioni volte a regolamentare l'uso delle reti della categoria "Tramaglio";
- preso atto del parere dei membri italiani della Sottocommissione tecnica per la pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta di Pallanza del 2 dicembre 1999;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione del 1° gennaio 2000,

dispone, a partire dal 1° gennaio 2000 e a tempo indeterminato,

- **dal 15 dicembre fino all'ultimo giorno del mese di Febbraio, l'uso delle reti della categoria "TRAMAGLIO" (Punto 4 della Tab. 2 del R.d.A.) è consentito esclusivamente ad una distanza di almeno 20 metri dalla riva, purchè tali reti non vengano condotte a strascico o lasciate in posa, bensì impiegate con gli attrezzi ausiliari consentiti per fugare i pesci.**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanza numero 04/97, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonchè dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 6 dicembre 1999

IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it

SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 07/99

LIMITAZIONI DI PESCA NELLA ZONA DI PROTEZIONE ALLA FOCE DEL F. TOCE

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- al fine di garantire una adeguata protezione del popolamento di trote nelle acque del Lago Maggiore e di non arrecare disturbi o danni alla riproduzione;
- preso atto del parere dei membri italiani della Sottocommissione tecnica per la pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta di Pallanza del 2 dicembre 1999;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione del 1° gennaio 2000,

dispone, a partire dal 1° gennaio 2000 e a tempo indeterminato,

- **la riconferma della zona di protezione nell'area lacustre compresa tra il Fiume Toce e la linea immaginaria dal ristorante Riviera (ex Beata Giovannina di Suna) alla località Oltrefiume, Torrente Selvaspessa di Baveno;**
- **in tale zona, dal 1° Ottobre al 20 Dicembre di ogni anno, in aggiunta ai periodi di divieto stagionali per le singole specie ittiche, é vietato lasciare o mettere in posa reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" di qualsiasi tipo.**

Si ricorda inoltre che per effetto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2000 del "Regolamento di Applicazione della Convenzione", nonché dell'ordinanza 06/99 "Modalità di impiego delle reti della categoria tramaglio nelle acque italiane del Lago Maggiore", nell'area interessata dalla presente ordinanza valgono anche le seguenti limitazioni:

- **dal 15 dicembre al 31 gennaio è proibita la posa di ogni rete, nonché la pesca con tramaglio, limitatamente ad una fascia di 20 m dalla riva verso il largo;**
- **dal 15 dicembre fino all'ultimo giorno del mese di Febbraio, l'uso delle reti della categoria "TRAMAGLIO" è consentito esclusivamente ad una distanza di almeno 20 metri dalla riva, purchè tali reti non vengano condotte a strascico o lasciate in posa, bensì impiegate con gli attrezzi ausiliari consentiti per fugare i pesci.**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanza numero 08/95, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 6 dicembre 1999

IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 08/99

LIMITAZIONI DI PESCA NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO DI LUGANO COMPRESSE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COMO

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- viste le richieste dell'Amministrazione Provinciale di Como in data 29/9/94 e 7/12/94, rispettivamente mirate al mantenimento del divieto di pesca professionale fino alla ricomparsa di specie pelagiche pregiate e a garantire una miglior tutela dei principali predatori e delle specie di maggior interesse per l'ecosistema lacustre;
- preso atto che la pesca dilettantistica può dar luogo ad un prelievo non trascurabile per alcune specie, in considerazione dell'elevato numero di utenti delle acque lacustri che richiamano anche un consistente flusso di pescatori dalle vicine aree metropolitane;
- preso altresì atto, in considerazione dell'elevato numero di utenti delle acque lacustri e della continua evoluzione degli strumenti dilettantistici di pesca, che la pesca dilettantistica dà luogo ad un prelievo non trascurabile per alcune specie;
- atteso che il pescato proveniente dalle catture effettuate dai pescatori non professionali non può essere commerciato e in analogia con i provvedimenti assunti per le acque italiane del Lago Maggiore e con la legge regionale che norma le catture dei pescatori sportivi;
- preso atto dei pareri favorevoli della Sottocommissione tecnica per la pesca nelle acque italo-svizzere già espressi nella seduta di Porlezza del 10/11/94;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione del 1° gennaio 2000,

dispone per le acque italiane del Lago di Lugano comprese nel territorio della Provincia di Como, a partire dal 1° gennaio 2000 e a tempo indeterminato,

- **il divieto di uso di tutti gli attrezzi professionali di pesca;**
- **le seguenti limitazioni del numero massimo di catture giornaliere effettuate con attrezzi di pesca non professionali:**
 - 5 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerini e coregoni)**
 - 25 capi al giorno di pesce persico**
 - 10 capi al giorno di lucioperca**
 - 5 capi al giorno di persico trota**
 - 1 capo al giorno di luccio**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanze numero 09/94 e 10/94, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000. Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 6 dicembre 1999

IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 09/99

ORARI DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO DI LUGANO

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- viste le precedenti disposizioni volte a regolamentare i tempi della pesca professionale nelle acque italiane del Lago di Lugano, assunte con ordinanza numero 14/92;
- preso atto del parere dei membri italiani della Sottocommissione tecnica per la pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta di Pallanza del 2 dicembre 1999;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione del 1° gennaio 2000,

dispone, a partire dal 1° gennaio 2000 e a tempo indeterminato,

- **la posa e la levata degli attrezzi professionali nel Lago di Lugano dovrà essere effettuata secondo i seguenti orari:**

MESI	POSA a partire dalle ore	LEVATA del giorno successivo, entro le ore
gennaio – febbraio – novembre - dicembre	15.30	9.30
marzo – aprile – settembre - ottobre	16.30	8.30
maggio – giugno – luglio - agosto	17.30	7.30

- **le ore indicate si riferiscono all'ora solare; durante il periodo in cui vige l'ora legale, gli orari sono posticipati di 1 ora;**
- **l'attività di pesca con attrezzi professionali è sospesa dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 dell'ultimo successivo giorno festivo.**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanza numero 14/92, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 6 dicembre 1999

IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 10/99

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ACQUE DEL LAGO MAGGIORE INTERESSATE DALL'USO CIVICO DI PESCA DI RANCO E ANGERA

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione del 1° gennaio 2000;
- per evitare che il numero eccessivamente elevato degli aventi diritto possa dar luogo ad una pressione di pesca eccedente la locale potenzialità produttiva e che l'addensamento dei pescatori risulti altresì di reciproco impaccio nell'azione di cattura, alterando così il principio del corretto uso dei diritti previsto dal R.D. 8/10/31 n. 1604, al fine di regolamentare in modo organico la pesca nelle acque sopra citate, ritiene di dover confermare le disposizioni in vigore e pertanto **dispone per gli utilisti non professionisti dell'uso civico le seguenti limitazioni del numero degli attrezzi professionali:**

Reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" (punto 2 della Tab. 2 del R.d.A.)

- N. 3 reti da 2.000 maglie cadauna, oppure N. 2 reti da 3.000 maglie, per pescatore singolo
- N. 6 reti da 2.000 maglie cadauna, oppure N. 4 reti da 3.000 maglie, per due o più pescatori

Reti della categoria "DA FONDO" per agone (punto 3.1 della Tab. 2 del R.d.A.) e per salmerino, persico e bondella (punto 3.2 della Tab. 2 del R.d.A.)

- N. 2 reti da 2.000 maglie cadauna, con uno sviluppo massimo totale di 140 metri per imbarcazione con un pescatore singolo
- N. 4 reti da 2.000 maglie cadauna, con uno sviluppo massimo totale di 280 metri per imbarcazione con due o più pescatori

Reti della categoria "TRAMAGLIO" per persico (punto 4.1 della Tab. 2 del R.d.A.)

- N. 4 reti con uno sviluppo massimo totale di 120 metri per imbarcazione con un pescatore singolo, con una tolleranza di 5 metri per ogni rete;
- N. 8 reti con uno sviluppo massimo totale di 240 metri per imbarcazione con due o più pescatori, con una tolleranza di 5 metri per ogni rete

Reti della categoria "BEDINA" (punto 1 della Tab. 2 del R.d.A.)

- L'uso delle reti di questa categoria è sempre vietato

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanza numero 08/93, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 6 dicembre 1999

IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 11/99

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA EX CUZZI E LAMBERTI IN TERRITORIO DI VERBANIA SUNA

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione del 1° gennaio 2000;
- per evitare che il numero eccessivamente elevato degli aventi diritto possa dar luogo ad una pressione di pesca eccedente la locale potenzialità produttiva e che l'addensamento dei pescatori risulti altresì di reciproco impaccio nell'azione di cattura, alterando così il principio del corretto uso dei diritti previsto dal R.D. 8/10/31 n. 1604, al fine di regolamentare in modo organico la pesca nelle acque sopra citate, ritiene di dover confermare le disposizioni in vigore e pertanto **dispone per i titolari del diritto, che non siano iscritti ad albi professionali di pesca, le seguenti limitazioni del numero degli attrezzi professionali:**

Reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" (punto 2 della Tab. 2 del R.d.A.)

- N. 6 reti da 2.000 maglie cadauna per pescatore singolo, ridotte a 2 se usate come reti "DA POSTA";
- N. 8 reti da 2.000 maglie cadauna per due o più pescatori, ridotte a 4 se usate come reti "DA POSTA";
- il numero massimo di reti consentito si intende come la risultante della somma di ogni tipo di rete messa in posa;

Reti della categoria "DA FONDO" per agone (punto 3.1 della Tab. 2 del R.d.A.) e per **salmerino, persico e bondella** (punto 3.2 della Tab. 2 del R.d.A.)

- N. 2 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 70 metri per pescatore singolo;
- N. 4 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 70 metri per due o più pescatori;

Reti della categoria "TRAMAGLIO" (punto 4 della Tab. 2 del R.d.A.)

- N. 3 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 30 metri per pescatore singolo;
- N. 6 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 30 metri per due o più pescatori;

Reti consentite di altro tipo

- N. 2 reti per un totale massimo di 120 metri per pescatore singolo;
- N. 4 reti per un totale massimo di 240 metri per due o più pescatori;
- L'uso delle reti della categoria "BEDINA" (punto 1 della Tab. 2 del R.d.A.) è sempre vietato

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanze numero 07/93 e 02/96, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 6 dicembre 1999

IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 02/00

MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DELLA FAUNA ITTICA IN APPLICAZIONE DELL' ART. 6 DELLA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- visto i risultati del lavoro svolto congiuntamente dalla Sottocommissione tecnica, dalle Province e dalle Associazioni di Pesca, che hanno passato in rassegna le foci dei tributari dei laghi Maggiore e di Lugano, allo scopo di valutarne l'importanza sia in termini di valenza funzionale ad ospitare popolamenti di specie ittiche degne di protezione, sia in riferimento alla potenzialità del corso d'acqua a svolgere un ruolo di salvaguardia per la trota nella delicata fase di accesso alle aree riproduttive fluviali, così come in quella successiva di discesa a lago dei suoi stadi giovanili;
- preso atto delle intese raggiunte in materia di regolamentazione dell'art. 6 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere nella riunione del 14/04/00 con le Province e le Associazioni di pesca;
- preso atto altresì delle decisioni assunte dalla Commissione internazionale nella seduta ordinaria del 9/06/00, che ha proceduto alla identificazione delle aree di foce da proteggere sulla base di criteri funzionali opportunamente individuati dalla Sottocommissione tecnica;
- ai sensi dell'art. 12 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530),

dispone a partire dal 01/01/2001

✓ **Lago Maggiore:** le foci da proteggere e le relative modalità di divieto sono le seguenti:

T. Cannobino Divieto di pesca permanente.

T. San Giovanni..... Divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo.

T. San Bernardino..... Divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo.

F. Toce..... Divieto di pesca permanente. Resta inoltre in vigore l'ordinanza n. 07/99 del 06/12/99
"Limitazioni di pesca nella zona di protezione alla foce del F. Toce".

F. Tresa..... Divieto di pesca permanente, ma con possibilità di pesca esclusivamente dalla riva con
una sola canna armata con non più di 5 ami.

T. Giona..... Divieto di pesca permanente.

I divieti di pesca non si applicano alle foci di tutti gli altri immissari, né alla parte terminale del lago prima dello sbocco nel F. Ticino emissario.

✓ **Lago di Lugano:** le foci da proteggere e le relative modalità di divieto sono le seguenti:

T. Cuccio Divieto di pesca permanente.

I divieti di pesca non si applicano alle foci di tutti gli altri immissari, né alla parte terminale del lago prima dello sbocco nel F. Tresa.

✓ Le aree di divieto si estendono per un raggio pari alla metà della larghezza del fiume, maggiorato di 50 m, nella porzione di lago prospiciente le relative foci.

✓ I divieti previsti per le singole zone avranno una durata di 6 anni, al termine dei quali potranno essere confermati o rivisti dalla Commissione sulla base di motivati pareri espressi dalla Sottocommissione.

Verbania, 15 dicembre 2000

IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)

Commissariato italiano
per la Convenzione
italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 03/00

**MODIFICA ALLA ORDINANZA N. 08/99 DEL 06/12/99: REVOCA DEL DIVIETO
DI USO DI TUTTI GLI ATTREZZI PROFESSIONALI DI PESCA NELLE ACQUE
ITALIANE DEL LAGO DI LUGANO COMPRESSE NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI COMO**

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- vista la richiesta dell'Amministrazione Provinciale di Como in data 18/10/00, volta ad ottenere la ripresa della attività di pesca professionale nelle acque del bacino di Porlezza del Lago di Lugano essendo ormai venute meno le motivazioni di ordine tecnico che nel 1994 avevano indotto la Provincia a richiederne il divieto;
- preso atto del parere favorevole espresso nella seduta di Sottocommissione del 09/11/00, che ha inoltre sottolineato gli effetti positivi sul funzionamento dell'ecosistema ittico indotti dalla ripresa di una pesca professionale opportunamente regolamentata in relazione alle superfici di pesca, al numero di pescatori, agli attrezzi professionali consentiti e alle catture effettuate,

***dispone
a partire dal 1° gennaio 2001 e a tempo indeterminato,***

- ✓ **la revoca del divieto di uso di tutti gli attrezzi professionali di pesca per le acque italiane del Lago di Lugano comprese nel territorio della Provincia di Como;**
- ✓ **l'autorizzazione alla Provincia di Como ad assumere eventuali provvedimenti di regolamentazione della pesca professionale, in restrizione a quanto previsto nel "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000;**
- ✓ **la riconferma delle precedenti disposizioni previste dall'ordinanza n. 08/99 del 06/12/99 in materia di limitazioni del numero massimo di catture giornaliere effettuate con attrezzi di pesca non professionali.**

Verbania, 15 dicembre 2000

**IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)**

Commissariato italiano
per la Convenzione
italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

C1/02

COMUNICATO del 01.09.02

**INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE SEMINE
DI MATERIALE ITTICO NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE**

Il Commissario italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

- in esecuzione delle decisioni assunte dalla Commissione per la pesca nelle acque italo-svizzere, che nella seduta ordinaria del 7 giugno 2002 ha disposto di integrare il vigente Regolamento delle semine con una raccomandazione per l'adozione di strategie comuni tra i due Stati per affrontare le pratiche ittiogeniche nelle acque italo-svizzere;
- al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italiane che costituiscono oggetto della Convenzione, vale a dire le acque dei laghi Maggiore e di Lugano e del Fiume Tresa, anche se soggette a diritto esclusivo e ad uso civico di pesca;
- ai sensi dell'art.16 (*Semine di materiale ittico*) della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera e d'intesa con il Commissario svizzero,

rende noto

che il Regolamento delle semine del materiale ittico nelle acque italo-svizzere è integrato con la seguente raccomandazione:

La Commissione italo-svizzera per la pesca raccomanda infine che tutti i ripopolamenti ittici effettuati da Enti pubblici nel Lago di Lugano, nel Lago Maggiore e nel Fiume Tresa facciano riferimento ad una programmazione unitaria tra gli operatori istituzionali dei due Stati. Tale programmazione dovrebbe applicare un criterio di ripartizione tra i due Stati che tenga conto del materiale ittico disponibile presso le piscicoltura svizzere ed italiane.

Verbania, 01 settembre 2002

**IL COMMISSARIO ITALIANO
(Sen. Fausto Del Ponte)**

Commissariato italiano
per la Convenzione
italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it

SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

C1/03

COMUNICATO del 12.08.03

È stato richiesto a questo Commissariato un chiarimento circa la legittimità di poter esercitare la pesca professionale o dilettantistica da natanti in presenza di persone estranee all'attività di pesca che desiderano assistere a tali operazioni.

A seguito delle opportune verifiche e previa comunicazione agli organismi di controllo,

Il Commissario italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

rende noto

che è possibile accogliere visitatori o spettatori a bordo di imbarcazioni e natanti abilitati alla attività di pesca professionale o dilettantistica, fatte salve tutte le prescrizioni previste dalla normativa legate alla nautica ed alla sicurezza.

Ovviamente i trasportati “occasionalì” non potranno in alcun modo collaborare alle attività di pesca se non sono in possesso di idonea licenza e di eventuali necessari permessi dei concessionari o proprietari dei diritti di pesca.

Verbania, 12 agosto 2003

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere
On. dott. Marco Zacchera*

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 02/03

DIVIETO DI PESCA DELL'ALBORELLA NEL LAGO DI LUGANO FINO AL 15 GIUGNO 2006

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- ❑ premesso che sul Lago di Lugano è in atto un tentativo di reintroduzione dell'alborella sulla base di un progetto sperimentale attivato dalle principali associazioni di pesca svizzere ed italiane che prevede il trasferimento dal Lago Maggiore di uova deposte su letti di frega artificiali al bacino di Ponte Tresa in una zona opportunamente recintata in difesa dai predatori;
- ❑ preso atto che comunque occorre procedere alla più ampia tutela di questa specie ittica minacciata di estinzione per la gravissima crisi cui è andata incontro negli ultimi anni sia nel Ceresio e Verbania che in altri laghi italiani e svizzeri;
- ❑ ritenuto che è tecnicamente impossibile identificare ai fini della proibizione singoli attrezzi che permettano la pesca selettiva della sola alborella e che, allo stesso tempo, è invece indispensabile consentire e favorire le catture di giovani "gardon" per limitarne la massiccia presenza e contrastarne il ruolo negativo di competizione esercitato prevalentemente proprio nei confronti dell'alborella;
- ❑ tenuto conto delle decisioni assunte per l'intero Lago di Lugano dai due Commissari nella seduta ordinaria del 13 giugno della Commissione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e sentito il parere degli esperti indicati dalla Associazioni di pesca non professionale all'interno della Commissione stessa;
- ❑ ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530),

***dispone per le acque italiane del Lago di Lugano,
a partire dal 1° gennaio 2004 e fino al 15 giugno 2006,***

- 1. il divieto di pesca dell'alborella;**
- 2. l'obbligo di immediato rilascio in acqua delle alborelle vive pescate accidentalmente con qualsiasi attrezzo.**

Infine si chiede alle Associazioni di pesca interessate di fornire ai pescatori una capillare informazione sia sulle iniziative in atto per il recupero dell'alborella nel Lago di Lugano, sia sulla necessità di tutelare la ripresa della specie segnalando alle autorità di controllo le eventuali zone di presenza dell'alborella.

Verbania, 1 dicembre 2003

***il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere
On. dott. Marco Zacchera***

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 01/05

PESCA TE DI SFOLTIMENTO DI AGONE IN LAGO APERTO

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- visti i deliberati della Regione Piemonte e della Regione Lombardia e le relative disposizioni assunte dalle Province del VCO e di Varese che hanno individuato come esecutori delle pescate selettive nel Lago Maggiore i pescatori professionisti nonché le modalità, i tempi e gli aspetti operativi, le specie ittiche e le quantità catturabili, il destino finale del pescato, nonché le forme di vigilanza e controllo più idonee;
- rilevato che le pescate selettive di agone, gardon e scardola sono tuttora indispensabili per assicurare un corretto equilibrio dell'intero comparto ittico lacustre, salvaguardare il popolamento originario del lago, scongiurare i riflessi negativi che un blocco prolungato della pesca potrebbe determinare sui livelli trofici dell'ecosistema, garantire un popolamento ottimale a coregoni all'auspicata ripresa della pesca professionale una volta cessata l'emergenza DDT;
- rilevato altresì che nel Lago Maggiore i popolamenti di tali specie ittiche e in particolare di agone sono ancora in crescita nonostante le pescate selettive abbiano interessato nell'ultimo quadriennio le porzioni svizzere e lombarde del lago;
- ravvisata la necessità di estendere il piano di pescate selettive di agone alla zona pelagica del lago, soprattutto nel periodo antecedente all'avvicinamento a riva di tale specie;
- considerato che tra marzo ed aprile i popolamenti pelagici di coregoni (bondella e lavarello) e di trote restano nella zona profonda e ben al di sotto dei 20-25 metri, a parziale deroga delle ordinanze n. 03/99 del 06/12/99 e n. 01/03 del 22/04/03,

dispone per le acque italiane del Lago Maggiore,

la possibilità di impiego della rete volante "reet da bundela" (punto 2.3 della Tabella 2 del Regolamento di Applicazione) limitatamente al periodo che va dal 1° marzo al 30 aprile, con le seguenti limitazioni d'uso:

- **la rete dovrà essere collocata a galla, vale a dire a non più di 3 metri di profondità, con uno sviluppo verticale che deve restare complessivamente compreso entro i 13 metri di profondità; pertanto ogni gavitello o "segno" non dovrà avere più di 3 metri di corda;**
- **la rete non potrà mai essere posta sul fondo;**
- **l'uso della rete potrà essere interrotto anticipatamente sulla base delle evidenze biologiche disponibili;**
- **gli agoni catturati dovranno essere consegnati ai centri di raccolta seguendo le modalità e nei tempi già indicati dalle Amministrazioni Provinciali**

Verbania, 16 febbraio 2005

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera

Commissariato italiano
per la Convenzione
italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 06/05

**ENTRATA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2006
DEL NUOVO REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere
tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera**

Il Commissario italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

- in esecuzione delle decisioni assunte dai due Commissari che hanno approvato il nuovo Regolamento di Applicazione sulla base dei pareri unanimi favorevoli espressi dalla Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP) nella seduta del 10.06.05 e dalla Sottocommissione tecnico-scientifica nella riunione del 25.07.05;
- al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italiane che costituiscono oggetto della Convenzione, vale a dire le acque dei laghi Maggiore e di Lugano e del Fiume Tresa, anche se soggette a diritto esclusivo e ad uso civico di pesca;
- ai sensi della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera e d'intesa con il Commissario svizzero,

dispone

- **L'entrata in vigore dal 1° gennaio 2006 del nuovo Regolamento di Applicazione allegato alla presente ordinanza;**
- **L'abrogazione dal 1° gennaio 2006 del precedente Regolamento di Applicazione del 01/01/2000, che resterà valido fino al 31/12/2005.**

Il nuovo Regolamento di Applicazione sarà disponibile presso gli Uffici Pesca delle Province del VCO, Novara, Varese e Como, la segreteria del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca e le Associazioni di Pesca sportiva e professionale, nonché sul sito WEB della Commissione italo-svizzera per la pesca [CISPP.org] di prossima apertura.

Si ricorda inoltre che nelle acque italiane soggette alla Convenzione restano in vigore le Ordinanze del Commissario italiano, assunte secondo le procedure previste dalla Convenzione stessa. Tali ordinanze sono elencate nel "Comunicato sulle nuove regolamentazioni di pesca a partire dal 1° gennaio 2006" di pari data e sono disponibili presso gli Enti precedentemente menzionati nonché sul sito WEB della CISPP.

Verbania, 28 novembre 2005

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere
On. dott. Marco Zacchera*

Commissariato italiano
per la Convenzione
italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it

SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 07/05

**MISURA MINIMA DEL PESCE PERSICO
NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE**

Il Commissario italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

- in esecuzione delle decisioni assunte dai due Commissari e dei pareri unanimi espressi dalla Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP) nella seduta del 10.06.05 e dalla Sottocommissione tecnico-scientifica nella riunione del 25.07.05;
- al fine di assicurare una gestione ottimale del popolamento di pesce persico nel Lago Maggiore e di unificarne nelle acque italo-svizzere la regolamentazione della lunghezza minima di cattura e di vendita;
- ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera e d'intesa con il Commissario svizzero,

dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2006

Nelle acque italiane del Lago Maggiore la lunghezza minima, misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che il pesce persico deve aver raggiunto perché la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, è fissata in 18 cm.

Verbania, 28 novembre 2005

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere
On. dott. Marco Zacchera*

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Ordinanza n. 08/05

LIMITAZIONI DI PESCA NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA DDT

il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- preso atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 38 del 17.04.03, con il quale è stata disposta la parziale revoca della sospensione cautelativa all'utilizzo a scopo alimentare umano delle specie ittiche del Lago Maggiore di seguito nominate: lavarello e/o coregone s.p e scardola;
- preso atto del Decreto della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia n. 3989 del 15.03.05, con il quale è stata disposta la concessione all'utilizzo per uso alimentare umano delle specie ittiche del Lago Maggiore di seguito nominate: lavarello o coregone, bondella, scardola e alborella;
- preso atto del perdurare dei divieti di uso alimentare umano di agone, bondella ed alborella nelle acque piemontesi del lago Maggiore, nonchè di agone in quelle lombarde; ritenuto altresì di dover salvaguardare la ripresa del popolamento di alborella, limitandone la pesca soltanto per approvvigionamento di esca viva;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530) e al fine di riunire le disposizioni già assunte dal Commissario in un unico provvedimento che tenga conto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2006 del nuovo Regolamento di Applicazione (R.d.A.) e che sia riassuntivo delle limitazioni di pesca nelle acque italiane del Lago Maggiore conseguenti all'emergenza DDT,

dispone, a partire dal 1 gennaio 2006,

PER LE ACQUE LOMBARDE DEL LAGO MAGGIORE

- **il mantenimento del divieto di pesca dell'agone;**
- **il divieto di impiego di tutte le reti della categoria "BEDINA" (Pt. 1 della Tab. 2 del R.d.A.).**

PER LE ACQUE PIEMONTESI DEL LAGO MAGGIORE

- **il mantenimento del divieto di pesca di agone, bondella ed alborella;**
- **il divieto di impiego delle reti della categoria "bedina" (Punto 1 della Tab. 2 del R.d.A.);**
- **il divieto di impiego di tutte le reti delle categorie "volante" e "da posta" (Punto 2 della Tab. 2 del R.d.A.), ad esclusione della reti per trota e lavarello (Punti 2.1 e 2.2 della Tab. 2 del R.d.A.);**

PER TUTTE LE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

- **la pesca dell'alborella è consentita soltanto per approvvigionamento di esca viva, impiegando gli attrezzi delle categorie "cattura di pesci da esca" (Punto 7 della Tab. 2 del R.d.A.) e "canna" (Punto 10 della Tab. 2 del R.d.A.), con le modalità e le limitazioni previste dal Regolamento di Applicazione.**

Ad esclusione dell'alborella pescata a scopo di esca, le specie ittiche proibite, eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti, devono essere rimesse in acqua; quelle rinvenute morte dovranno essere conservate in barca in appositi contenitori separati da quelli impiegati per il pescato consentito e successivamente consegnate, previo opportuno surgelamento, ai centri di raccolta già indicati dai competenti Servizi Veterinari delle ASL.

Le precedenti ordinanze n. 03/99 del 06.12.99, n. 01/03 del 22.04.03 e n. 03/05 del 21.03.05 restano in vigore fino al 31.12.05 e sono abrogate dal 01.01.06. Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2006, nonchè dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 28 novembre 2005

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA
Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto Italiano di Idrobiologia
Largo Tonolli 50/52 28922 Verbania Pallanza
Tel. 0323-518327 Fax 0323-556513
e-mail segreteria: calderon@iii.to.cnr.it
SEDE LEGALE
Provincia del VCO
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
C.F. 93007650034

Comunicato C1/05

REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA NELLE ACQUE ITALIANE SOGGETTE ALLA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2006

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere, allo scopo di chiarire la regolamentazione di pesca modificata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Applicazione, rende noto che nelle acque italiane soggette alla Convenzione italo-svizzera l'intera materia risulta disciplinata dalle norme previste da:

- ❑ **Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere** (Legge 22/11/88, n. 530), in vigore dal 1° aprile 1989.
- ❑ **Regolamento di Applicazione** della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, in vigore dal 1° gennaio 2006.
- ❑ **Regolamento delle semine** di materiale ittico nelle acque italo-svizzere, in vigore dal 1° settembre 1996;
- ❑ **Ordinanze e comunicati del Commissario italiano**, assunti secondo le procedure dalla Convenzione il cui quadro aggiornato dei provvedimenti che resteranno o entreranno in vigore dal 1° gennaio 2006 è riassunto nella sottostante tabella. Tutte le altre ordinanze, non elencate in tabella ed assunte anteriormente alla data del presente comunicato, restano valide fino al 31/12/05 e decadono a partire dal 1° gennaio 2006.

N°

Ordinanze e comunicati

- 06/88 Istituzione zona di protezione "Canneto di Lavena" in comune di Lavena Ponte Tresa
- 07/88 Istituzione zona di protezione "Bozza" nei comuni di Brebbia e Ispra
- 08/88 Istituzione zona di protezione "Della Bruschera" in comune di Angera
- 04/98 Istituzione zona di protezione "Località Fontana" in comune di Lavena Ponte Tresa
- 05/98 Regolamentazione della pesca professionale nelle acque antistanti la zona di protezione "Canneto di Lavena"
- 04/99 Pesca non professionale nelle acque del Lago Maggiore: limitazione del numero di catture di alcune specie ittiche
- 05/99 Orari della pesca professionale nelle acque italiane del Lago Maggiore
- 06/99 Modalità di impiego delle reti della categoria tramaglio nelle acque italiane del Lago Maggiore
- 07/99 Limitazioni di pesca nella zona temporanea di protezione alla foce del F. Toce
- 08/99 Limitazioni di pesca nelle acque del Lugano comprese nel territorio della Provincia di Como
- 09/99 Orari della pesca professionale nelle acque italiane del Lago di Lugano
- 10/99 Disposizioni riguardanti le acque interessate dall'uso civico di pesca di Ranco e Angera
- 11/99 Disposizioni riguardanti il diritto esclusivo di pesca ex Cuzzi e Lamberti in territorio di Suna
- 02/00 Misure di protezione a tutela della fauna ittica in applicazione dell' art. 6 della Convenzione italo-svizzera sulla pesca
- 03/00 Modifica alla Ordinanza n. 08/99 del 06/12/99: Revoca del divieto di uso di tutti gli attrezzi professionali di pesca nelle acque italiane del lago di Lugano comprese nel territorio della provincia di Como
- C1/02 Integrazione del Regolamento delle semine di materiale ittico nelle acque italo-svizzere
- 02/03 Divieto di pesca dell'alborella nel Lago di Lugano fino al 15 giugno 2006
- C1/03 Visitatori o spettatori a bordo di imbarcazioni e natanti abilitati alla attività di pesca professionale o dilettantistica
- 01/05 Pescate di sfoltimento di agone in lago aperto
- 06/05 Entrata in vigore dal 1° gennaio 2006 del nuovo Regolamento di Applicazione della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera
- 07/05 Misura minima del pesce persico nel Lago Maggiore
- 08/99 Limitazioni di pesca nelle acque italiane del Lago Maggiore conseguenti all'emergenza DDT
- C1/05 Ordinanze e comunicati in vigore dal 1° gennaio 2006.

Queste ordinanze e comunicati insieme al nuovo Regolamento di Applicazione sono disponibili presso gli Uffici Pesca delle Province del VCO, Novara, Varese e Como, la segreteria del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca e le Associazioni di Pesca sportiva e professionale, nonché sul sito WEB della Commissione italo-svizzera per la pesca [CISPP.org] di prossima apertura.

Verbania, 28 novembre 2005

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera